

Art. 1
(Costituzione del gruppo comunale)

É costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di -----.
Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune. L' Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2
(Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile, potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Art. 3
(Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4
(Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- prende atto della nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporle, con provvedimento motivato, lo scioglimento;

Art. 5
(Vita del gruppo)

Il gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;

- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Non sono eleggibili alla carica di coordinatore e comunque ad incarichi operativi direttivi, persone che abbiano subito condanne, passate in giudicato, per reati che comportino la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Il gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al presente regolamento alla Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 (Operatività del gruppo)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7 (Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione e, se attiva della Provincia, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione. Tutte le attività o interventi del gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco, da utilizzarsi anche per comprovare l'operatività del gruppo nel triennio, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15 settembre 2012.

Art. 8 (Località di impiego)

Il gruppo opera normalmente nel territorio del Comune di appartenenza.

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco da comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9 (Iscrizione in VOLOWEB e simboli)

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito, dell'inserimento in detta banca dati, i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10 (Addestramento e materiali)

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione, eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento - anche nelle attività più strettamente operative - dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 (Salute e sicurezza dei volontari)

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12 (Diritti dei volontari)

Agli aderenti al gruppo di volontariato comunale di protezione civile, regolarmente inseriti nella banca dati VOLOWEB e legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale nel tempo in vigore.

Art. 13 (Collaborazione gruppi intercomunali)

L'Amministrazione Comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione alla popolazione ed interventi in emergenza, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un gruppo intercomunale.

Art. 14 (Norme finanziarie)

Il codice fiscale del gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi

all'attività del gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte in entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni. Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una percentuale preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art. 15 **(Disposizioni finali)**

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 225/92

Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1768 del 16.11.1994

D.P.R.194/01

L.R. 32/01

Ambito di attività del gruppo

É un problema al quale è necessario dare una risposta articolata, perché occorre tenere presenti diversi fattori. Preliminarmente occorre verificare le condizioni previste dalla polizza assicurativa. É scontato il fatto che il gruppo potrà agire al di fuori dei confini del Comune esclusivamente se anche in tale ipotesi sia operante la copertura assicurativa. Una volta superata questa prima condizione, bisogna tenere conto del tipo di attività che il gruppo sarà chiamato a svolgere.

Infatti la richiesta di intervento in emergenza da parte di un Sindaco di un altro Comune, implica il fatto che lo stesso non riesca a fronteggiare l'evento con le proprie risorse e che quindi ci si trova di fronte ad un evento di tipo b). In questo caso, secondo quanto stabilito con la DGR. n. 777 del 2.5.02 ad oggetto "Procedure sperimentali per l'impiego del volontariato per le emergenze di protezione civile di cui all'art. 2, comma 1, della L. 225/92 di competenza regionale e per le esercitazioni a valenza regionale. Istituzione della banca dati del volontariato per gli interventi in emergenza" sarà l'Amministrazione provinciale di riferimento ad attivare il gruppo, se e quando lo stesso sia stato inserito nella banca dati di cui alla citata DGR.

Diverso (e più frequente) è il caso di collaborazioni richieste in occasione di manifestazioni o eventi che comunque richiama un numero elevato di persone, per coadiuvare il servizio d'ordine o per fornire informazioni. In questo caso - che non ricade nella tipologia degli interventi di protezione civile - è sufficiente l'accordo fra i due Sindaci e/o coordinatori tecnici. É possibile che il Comune che riceve il gruppo eroghi, a fronte della collaborazione, oltre al rimborso delle spese (carburante e pasti) un contributo economico da destinarsi alle attività del gruppo stesso.

É sempre e comunque esclusa la possibilità di dare, sotto qualunque forma, compensi al singolo volontario.

Si ritiene che la procedura di cui al punto precedente possa essere utilizzata anche per le esercitazioni a valenza locale, dato che per quelle a valenza regionale, si dovranno utilizzare le procedure di cui alla citata DGR n. 777/02.

Composizione del gruppo

I minori non possono partecipare alla vita operativa del gruppo. É invece possibile che gli stessi, previo formale assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, vengano coinvolti in attività formative teoriche ed in manifestazioni.

Non è opportuno che del gruppo facciano parte dipendenti comunali, perché, in caso di emergenza, costoro sarebbero comunque chiamati a svolgere compiti di istituto, e, di conseguenza, non potrebbero operare con il gruppo stesso. Una eccezione è possibile limitatamente ai dipendenti che, in caso di crisi, possano essere distolti dai loro compiti di istituto e non siano coinvolti in attività

comunque connesse con la crisi. Ciò è evidentemente possibile quasi esclusivamente per gli enti di maggiori dimensioni.

La partecipazione al gruppo di persone che aderiscono anche ad altre organizzazioni di volontariato (CRI, ANPAS, ARI, per citare solo i casi che si verificano più di frequente) è positiva, in quanto all'interno del gruppo vengono riportate esperienze e competenze senz'altro preziose, e, in condizioni di normalità, possono partecipare alle attività di entrambe le organizzazioni. Mentre è scontato che, in caso di emergenze di tipo a), opereranno con il gruppo comunale, è necessario che gli stessi, al momento dell'adesione al gruppo, precisino con quale organizzazione intendano cooperare in caso di emergenze di tipo b) o c). Non sembra opportuno, invece, che un volontario aderisca a due gruppi comunali, in quanto sarebbe operativo con uno solo di essi già a partire da un'emergenza di tipo a).

Per la partecipazione al gruppo non sono richiesti particolari requisiti fisici. Sarà il coordinatore ad individuare i compiti che possono essere svolti dalle singole persone, a seconda delle possibilità di ciascuno. Resta indispensabile l'accertamento dell'idoneità fisica per la partecipazione ad attività che comportano una esposizione al rischio. È opportuno affrontare il problema dividendo i volontari a seconda della funzione che sono chiamati a svolgere. Infatti, mentre per quelle per così dire "generiche" non ci sono particolari problemi e quindi è sufficiente l'indicazione fornita dal medico di base, per quanto riguarda gli specializzati in attività che comportano un rischio oggettivamente elevato, per il quale non esistano specifiche norme, si potrebbe far riferimento alle prescrizioni relative alle attività sportive non agonistiche.

Coordinatore tecnico

Il coordinatore dovrebbe riunire le caratteristiche di essere leader naturale - scelto dal gruppo perché ne ha fiducia – e di essere, fra i volontari colui che ha maggiori cognizioni in materia di protezione civile. È assolutamente sconsigliato il far coincidere la figura del coordinatore tecnico con il Sindaco, in quanto in caso di emergenza i compiti e le funzioni del Sindaco e del coordinatore sono diverse. È anche da tener presente il fatto che è opportuno dare al Gruppo comunale una valenza istituzionale, svincolandolo dall'identificazione con la temporalità di una Amministrazione.

Codice fiscale

Il codice fiscale del gruppo coincide con quello del Comune.

Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene di volta per volta posta in essere. Debbono necessariamente essere utilizzati in emergenza e, a maggior ragione, anche nel corso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, sia per la tutela del singolo volontario, sia perché il loro mancato uso potrebbe creare problemi di copertura assicurativa ed altre responsabilità collegate.

Esercitazioni

Sono un momento fondamentale della vita del sistema protezione civile ed è opportuno che ciascun gruppo, almeno una volta l'anno, partecipi ad una esercitazione. È opportuno precisare che è necessario effettuare anche esercitazioni a sorpresa, che consentano di valutare i tempi di risposta dei volontari ad una chiamata.

Formazione

Si tratta di una delle esigenze maggiormente sentite, sia dai volontari, sia dai tecnici che seguono la materia.

A tal proposito la Regione Marche ha approvato la G.R. n. 129 del 18/02/2013 ad oggetto:” L.R. 32/01: “Sistema regionale di protezione civile”. Decreto interministeriale 13 aprile 2011: “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” Standard minimi per la formazione dei volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR n. 1301 del 15/09/2012”, la quale cita testualmente: *delibera che gli standard minimi ai quali debbono rispondere le attività formative ed addestrative per i volontari di protezione civile delle Marche, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione delle organizzazioni nell’albo/elenco territoriale del volontariato di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1301 del 15 settembre 2012, sono quelli riportati nell’allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione...omissis...*

Allegato a)

Le attività formative e le attività informative e di addestramento per i volontari di protezione civile, per poter essere riconosciute ai sensi della DGR N. 1301 del 15 settembre 2012, devono essere realizzate in ottemperanza ai sotto elencati criteri.

I Predisposizione del "Piano Formativo

- 1) *Il piano formativo deve raccogliere la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari per assicurare, nel tempo, la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari aderenti. Il Piano Formativo deve riportare anche la 'storia formativa dell'associazione, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti o quelle, organizzate da pubbliche amministrazioni o da altre organizzazioni di volontariato, alle quali abbiano partecipato i volontari.*
- 2) *Per le organizzazioni di volontariato di rilievo locale il piano formativo pub comprendere anche l'indicazione delle attività formative ritenute indispensabili e che si chiede siano organizzate dalla Regione. Il piano formativo deve essere trasmesso alla Regione Marche per l'anno 2013 entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, con cadenza almeno biennale, entro il 30 gennaio.*
- 3) *Qualora la Regione non formuli osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo lo stesso si intende approvato.*
- 4) *Il piano deve prevedere, comunque la formazione e l'addestramento all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in possesso dei volontari o dell'organizzazione conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.*
- 5) *Le attività formative debbono avere come riferimento i compiti svolti dall'organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi e delle capacità operative.*
- 6) *Le attività formative, progettate tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonchè nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali dell'organizzazione preordinate alle attività di protezione civile, debbono essere adeguate a formare i volontari all'intervento negli scenari di rischio ed alla tipologia di attività indicati nel decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012, e che possano essere riferiti alla Regione Marche, come di seguito elencati.*
- 7) *La Regione predispose il proprio piano formativo entro il 30 marzo 2013 e, per gli anni successivi, entro il 15 febbraio di ogni anno.*

II Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione generale

Le attività formative realizzate dalle organizzazioni di volontariato potranno avere come riferimento gli scenari di rischio e le tipologie di attività di seguito riportate:

a) scenari di rischio

- *scenario eventi atmosferici avversi;*
- *scenario rischio idrogeologico - alluvione; - scenario rischio idrogeologico - frane;*
- *scenario rischio sismico;*

b) attività

- *assistenza alla popolazione, intesa come: attività socio-assistenziale;*
- *assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili); - informazione alla popolazione;*
- *logistica;*
- *uso di attrezzature speciali;*
- *conduzione di mezzi speciali;*
- *predisposizione e somministrazione pasti;*
- *supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria; - presidio del territorio;*
- *attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;*
- *attività formative;*
- *attività in materia di radio e telecomunicazioni; - attività subacquee;*
- *attività cinofile.*

III Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservata alle Organizzazioni di tipo specialistico.

Potranno essere riconosciute ai sensi della DGR 1301 del 15 settembre 2012, solo per le organizzazioni che svolgano esclusivamente o prioritariamente attività di soccorso sanitario o psicosociale le attività formative in materia di:

- *soccorso e assistenza sanitaria;*
- *assistenza alla popolazione, intesa come attività psicosociale.*

IV Scenari di rischio ed attività oggetto della formazione riservate alla Regione.

La Regione provvede direttamente alla organizzazione delle attività formative in materia di:

- *scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;*
- *attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;*
- *applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro al volontariato di protezione civile;*
- *attività formative finalizzate all'uso delle tecnologie per il controllo del territorio, dei sistemi informativi ed informatici e dei sistemi di comunicazione dedicati alla gestione delle emergenze utilizzati dal sistema di protezione civile della Regione Marche.*

Eventuali attività formative in materia, frequentate in altre Regioni o sui luoghi di lavoro, potranno essere totalmente o parzialmente riconosciute previa verifica del programma svolto.

V Scenari di rischio assimilati alle attività di protezione civile - attività formative riconoscibili

Benché non esattamente riconducibili alle attività di protezione civile possono essere considerate assimilabili alle stesse quelle poste in essere in riferimento a scenari nei quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge, quali:

- *scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti ;*

- *scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;*
- *incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;*
- *attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;*
- *attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;*
- *attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento di ordigni bellici;*
- *attività di, supporto alle autorità competenti nella ricerca persone disperse/scomparse;*
- *attività di difesa civile.*

In considerazione del possibile impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria, potranno essere riconosciute, ai sensi della DGR 1301 del 15 settembre 2012, le attività formative progettate e realizzate in raccordo con gli Enti e le istituzioni competenti per materia ed il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile.

VI Organizzazione dei corsi, contenuti ed affidamento delle docenze

Le seguenti disposizioni debbono essere seguite per l'organizzazione di attività formative organizzate da pubbliche amministrazioni, compresa la Regione, e da organizzazioni di volontariato.

Organizzazione dei corsi:

- a) per ogni corso va individuato un responsabile, il quale deve essere presente alle attività formative e svolge i compiti necessari per il miglior andamento dell'iniziativa;*
- b) ogni corso va definito in termini di durata (ore/giornate d'aula) in relazione agli specifici contenuti;*
- c) deve essere indicata la sede di svolgimento e gli orari di lezione (calendario d'attività o d'aula);*
- d) deve essere predisposto materiale didattico da poter distribuire ai partecipanti;*
- e) per ciascun corso va determinato il numero massimo di partecipanti;*
- f) per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere nominativamente e formalmente convocati; è sufficiente, ove possibile, la semplice convocazione mediante posta elettronica;*
- g) per ogni giornata d'attività o d'aula va predisposta la registrazione dell'effettiva presenza o partecipazione;*
- h) al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un attestato di "partecipazione";*
- i) in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere somministrato un "test d'ingresso" per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un "Test d'uscita" per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In caso di somministrazione dei "test d'ingresso e d'uscita" sarà rilasciato un attestato di "proficua partecipazione" volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento;*
- j) per quanto attiene il conseguimento di abilità pratiche (utilizzo di attrezzature, ecc.) che potranno essere valutate prevedendo prove di tipo operativo; per le attività formative di natura addestrativa, la verifica di apprendimento viene effettuata nell'ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell'esercitazione o prova di soccorso;*

Se il corso è organizzato e gestito da un'organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell'archivio della stessa, copia di tutto il materiale sopra elencato, anche ai fini della

attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell'iscrizione dell'organizzazione nell'albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Contenuti:

per ciascuna iniziativa va elaborato un programma che specifichi:

- a) la descrizione sintetica degli obiettivi che ci si propone di conseguire, con riferimento alle peculiari capacità dell'organizzazione;*
- b) l'articolazione dell'attività (Programma), evidenziando in particolare e chiaramente il tema della sicurezza;*
- c) l'individuazione dei volontari a cui è finalizzata, in ragione dei compiti svolti;*
- d) l'indicazione degli istruttori-docenti che saranno impegnati*

Affidamento della docenza:

- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base professionale specifica (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);*
- le attività formative possono essere svolte anche da istruttori-docenti interni alle organizzazioni di volontariato, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata;*
- possono essere individuati ed adeguatamente formati dei "volontari formatori" all'interno delle organizzazioni di volontariato;*
- ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la presentazione di un curriculum adeguato allo svolgimento della specifica attività formativa;*

Elenco dei formatori:

la Regione potrà predisporre un apposito elenco di formatori, anche tenendo conto delle proposte avanzate dalle organizzazioni di volontariato.

Per le attività formative, informative e di addestramento può essere richiesta l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 19412001, secondo le specifiche procedure a tal fine stabilite, ma tale richiesta e la relativa concessione da parte dell'autorità di protezione civile preposta non è indispensabile ai fini del riconoscimento dell'attività nell'ambito del piano formativo.

Sono fatti salvi tutte le patenti e i certificati di brevetto/abilitazione/idoneità già previsti da specifiche normative o disposizioni di settore, anche relativamente ad attività di natura specialistica."

Proprietà dei mezzi, delle attrezzature e dei D.P.I.

Quando mezzi, attrezzature e DPI siano stati acquistati con risorse della Pubblica Amministrazione o con donazioni e/o sponsorizzazioni, la proprietà degli stessi è del Comune e debbono essere da questo presi in carico. Ciò vale anche nel caso in cui le risorse siano state assegnate a fronte di una attività del gruppo (esempio tipico è il servizio di supporto in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti privati), giacché si presume che tale attività sia stata richiesta al gruppo comunale in quanto tale.

Accade qualche volta che siano i volontari stessi ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI. In questo caso, evidentemente, la proprietà resta del singolo volontario acquirente.

Potrà essere utile, in casi simili, registrare le dotazioni su elenchi separati, con l'esatta indicazione della proprietà dei singoli articoli, al solo scopo di avere conoscenza dei materiali e delle attrezzature che ricadono nella disponibilità del gruppo.

Soccorso tecnico urgente

Si ribadisce il fatto che il soccorso tecnico urgente è competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per quanto attiene allo spegnimento degli incendi boschivi, anche del Corpo Forestale dello Stato.

Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

Gli appartenenti al Gruppo, in emergenza, sono autorizzati all'uso delle dotazioni tecniche del Comune. È da ribadire il fatto che la semplice appartenenza al gruppo comunale non dà abilitazioni in maniera automatica e quindi è indispensabile che il volontario sia in possesso di eventuali patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative per l'uso dei mezzi.

È inoltre fondamentale che vengano stabiliti nella pianificazione i compiti di ciascuno e sia previsto, soprattutto per i mezzi pesanti, chi sarà addetto al loro uso, anche per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e comunque confusione. È da precisare che, quando sia presente il dipendente comunale addetto, è preferibile che alla guida del mezzo provveda lo stesso.

L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Utilizzo di segnali distintivi, di segnalazioni acustiche e luminose e dei volontari in qualità di ausiliari del traffico.

I segnali distintivi, meglio noti come palette, usati per regolare il traffico, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'art. 12 del codice della strada (personale qualificato ad espletare i servizi di polizia stradale) e, fra questi, non sono indicati i volontari. Di conseguenza gli appartenenti ai gruppi comunali non possono e non devono utilizzare nessuna "paletta".

Fanno eccezione tutti quei casi di vera emergenza e di calamità naturali, quando il volontario di protezione civile, nell'immediatezza di intervento, coadiuva gli organismi istituzionali (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) chiamati a fronteggiare l'emergenza, in questi frangenti accade spesso che al volontario venga affidata la paletta in ausilio ai rappresentanti di una Amministrazione impegnata nei soccorsi.

In ogni caso si consiglia, se ne esistano i presupposti, di far usare ai volontari le palette predisposte per i movieri (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, Fig. II 403 art. 42).

L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici di allarme su veicoli adibiti a servizio di protezione civile è disciplinata dalla nota della Regione Marche Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, prot. n. 0094613 del 15/02/2010 di pari oggetto, a firma del Direttore per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile Dott. Roberto Oreficini Rosi, nella quale si cita testualmente:

“Con l'emanazione del decreto ministeriale 5 ottobre 2009 si è conclusa la vicenda relativa all'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti a luce blu) e dei dispositivi acustici e di allarme (sirene) da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Tale norma ha modificato le disposizioni precedenti e ha previsto che in alcuni casi le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono usare sirene e lampeggianti per l'espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza del tipo a) - b) - c) come definito all'art. 2 della L. 225/92, dove, nell'ambito del volontariato di protezione civile, deve intendersi ricompreso anche il volontariato di antincendio boschivo.

In particolare occorre distinguere la disciplina della fase relativa alla immatricolazione di nuovi veicoli e della fase relativa all'uso dei dispositivi supplementari da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

A. Disposizioni relative all'immatricolazione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Per procedere all'immatricolazione dei veicoli dotati di dispositivi di allarme acustico e visivo le organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte negli elenchi regionali ai sensi della L. 266/91 o nell'elenco del dipartimento della protezione civile, ai sensi del DPR 194/01; tale requisito può ricorrere congiuntamente o disgiuntamente ma è comunque necessaria l'iscrizione in almeno uno dei due elenchi.

Inoltre le Organizzazioni di volontariato per immatricolare veicoli dotati di sirena e lampeggiante devono:

essere proprietari del veicolo, e il relativo certificato di proprietà deve risultare intestato all'organizzazione.

detenere il veicolo a titolo di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con contratto leasing, o con patto di riservato dominio, nel quale l'acquisizione della proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito delle parti.

Per i mezzi concessi in comodato d'uso alle organizzazioni di volontariato, sono gli Enti Pubblici che ne detengono la proprietà a procedere all'immatricolazione degli stessi con la dotazione dei dispositivi di allarme visivo e acustico.

In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione del veicolo che risulti essere proprietà a persona fisica, tipo Presidente dell'organizzazione o uno dei soci aderenti.

B. Disposizioni relative all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e visivi.

Il mezzo dell'organizzazione munito di lampeggiante e sirena che sia stato immatricolato secondo le indicate procedure può conseguentemente essere impiegato dall'organizzazione in attività di protezione civile con i dispositivi disattivati.

L'uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza.

Per individuare con la massima chiarezza l'ambito di applicabilità della norma occorre precisare che la possibilità dell'uso dei dispositivi di allarme deve sempre trovare fondamento in una situazione di emergenza che scaturisce da un'attività di protezione civile inquadrabile nelle tipologie previste dalla legge 225/92 e che inoltre vi sia in concreto il requisito dell'urgenza.

L'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito nelle ipotesi di espletamento di servizi urgenti di protezione civile in situazioni di emergenza comunali, provinciali, regionali o nazionali a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione per l'espletamento dei servizi urgenti di protezione civile mediante "attivazione" scritta.

Solo nei casi di estrema urgenza l'autorità di protezione civile può attivare l'organizzazione di volontariato per le vie brevi ma tale richiesta deve trovare conferma in forma scritta nelle successive 48 ore da parte delle autorità di protezione civile che ne ha disposto l'impiego.

In particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l'utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi; nel primo caso il conducente del veicolo in caso di necessità può non osservare gli obblighi e divieti e le limitazioni relative alla circolazione stradale, mentre nel secondo caso ha l'obbligo di rispettare tutte le norme comportamentali previste dal codice stesso.

Occorre comunque sottolineare che l'utilizzo congiunto della sirena e del lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose e pertanto è necessario che ogni manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

In caso di controlli da parte degli agenti di polizia stradale il conducente dovrà esibire l'attivazione scritta o in alternativa un'apposita dichiarazione redatta su modello che si allega in copia.

Si pregano pertanto le organizzazioni di predisporre la tenuta dei modelli da compilare nei veicoli di appartenenza.

Infine si invitano le organizzazioni destinatarie ad utilizzare correttamente i dispositivi in argomento e con la massima moderazione impegnandosi a realizzare nei confronti dei volontari una informazione e formazione capillare sulla materia che determini una educazione comportamentale.

Questo Dipartimento regionale ed il Dipartimento Nazionale, in aggiunta alle sanzioni previste dal codice della strada, risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, ci si riserva di procedere alla cancellazione dell'organizzazione in questione dagli elenchi regionale e nazionale.”

Allegato B - ADEMPIMENTI MINIMI ESSENZIALI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 225/92

L.R. 32/01

D.Lgs 81/08

D.Lgs 106/09

D. Interministeriale 13/04/2011

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12/01/2012

D.G.R. n. 1676 del 03/12/2012.

GLI ADEMPIMENTI MINIMI ALLO SVOLGIMENTO DEI QUALI È TENUTO IL RAPPRESENTANTE LEGATE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SONO:

1) Tenuta fascicolo del volontario relativo alla situazione sanitaria ed all'attività formativa, addestrativa e interventi, all'interno del quale saranno conservati:

A) Situazione sanitaria

a) certificato medico rilasciato dal medico di base dal quale risulti che può svolgere attività leggera, oppure media, oppure pesante. Può essere sostituito da una autocertificazione del volontario che dichiara di essersi recato dal medico di base (di famiglia) che gli ha attestato che può svolgere appunto attività leggera, oppure media, oppure pesante.

N.B. Per attività per le quali sono richieste visite particolari (ad esempio quelle subacquee) depositare copia dei certificati, per l'AIB sarà depositata la copia dei referti delle visite mediche e delle analisi cliniche effettuate con oneri a carico della Regione. È opportuno ricordare a tutti i volontari che, secondo quanto previsto dalla DGR N. 1017/2003, gli accertamenti clinici necessari per lo svolgimento di attività di protezione civile non comportano la corresponsione di un ticket.

B) Attività formativa, addestrativa ed interventi

a) dichiarazione firmata dal volontario che attesti di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi per i diversi tipi d'intervento e di saperli correttamente utilizzare;

b) attestati relativi ai corsi ed alle attività addestrative che ha frequentato ed alle esercitazioni alle quali ha partecipato, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011 debbono essere ritenuti validi anche gli attestati di frequenza ad attività formative delle quali il volontario abbia fruito anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto, comprese quelle frequentate per motivi di lavoro;

c) scheda delle attività svolte durante l'anno (emergenze, esercitazioni), se si dovesse superare il limite previsto (535 ore oppure 65 giorni all'anno) il volontario dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e pertanto occorre poter disporre di dati certi. Bisogna ricordare che nel caso il volontario venisse a contatto con agenti di rischio, la sorveglianza sanitaria scatta automaticamente.

2) Attività

- a) **specificare ad ogni volontario quali attività non può svolgere** (ad esempio attività AIB, se non abbia frequentato i corsi, non sia in possesso dei DPI o abbia superato il limite di età e comunque attività per svolgere le quali siano richiesti particolari DPI che non abbia in dotazione o per le quali non abbia ricevuto l'addestramento necessario)
- b) **precisare che il volontario non può utilizzare attrezzature e materiali per l'impiego dei quasi non sia stato addestrato;**
- c) **informare i volontari del fatto che la sicurezza deve essere un percorso condiviso, se non si usano i dispositivi di protezione individuale o si compiono attività per le quali non si è stati addestrati o formati, la responsabilità è soprattutto individuale, anche per evitare che da soccorritori si diventi persona da soccorrere;**
- d) **qualora si intenda organizzare una attività formativa o addestrativa ricordare sempre che nel programma deve essere inserito un modulo relativo alla salute e sicurezza personale. I formatori debbono possedere un curriculum adeguato ed è sempre necessario che ci si raccordi con i referenti della Regione e/o i rappresentanti provinciali o regionali del volontariato.**
- e) **per ogni intervento deve essere inviato e trasmesso alla SOUP il modello a), che è essenziale per l'attivazione dell'assicurazione.** Qualora ciò non fosse possibile per difficoltà oggettive (es. assenza di energia elettrica), segnalare almeno alla SOUP l'inizio dell'intervento via telefono o radio e trasmettere il modello a) appena ciò sia fattibile.